REGOLAMENTO

DI

POLIZIA RURALE

S. A. Tipografie Riunite Donati - Parma

TITOLO I

Servizio di polizia.

Art. 1

Il servizio di polizia rurale ha per scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e delle disposizioni emanate da enti, istituti ed associazioni per l'interesse in genere della cultura agraria, nonchè di vigilare sull'adempimento dei servizi ad essi connessi e di concorrere alla tutela dei diritti dei privati in rapporto alla comune esplicazione ed incremento dell'industria stessa.

Art. 2

Il servizio di polizia rurale nel territorio del Comune è diretto dal Sindaco coadiuvato dal Segretario Comunale e viene effettuato dagli agenti municipali, dagli agenti e funzionari di cui all'Art. 221 del codice di procedura penale, dagli agenti giurati delle società legalmente costituitesi per la tutela degli interessi agrari e dagli agenti forestali e della polizia stradale.

Art. 3

Gli agenti delle società private, legalmente costituite sono subordinati agli ordini del Sindaco e devono cooperare con gli agenti e funzionari per il regolare adempimento dei servizi che attengono alla polizia rurale.

Art. 4

Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti ed i funzionari devono attenersi alle prescrizioni degli Art. 267 e 333 del codice di procedura penale.

Art. 5

Al Sindaco, oltre i poteri che ai sensi dell'art. 153 del T. U. Legge Comunale e Provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, gli sono demandati per la tutela della pubblica sicurezza, spetta la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'Art. 76 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per assicurare il pubblico transito sulle strade comunali e rurali.

TITOLO II

Capo I.

Della proprietà e dei furti campestri.

Art. 6

E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti dei recinti e dei ripari di cui all'Art. 637 del codice penale.

Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da recare il minor danno possibile.

Art. 7

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, col bestiame sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che all'altrui proprietà possono derivare dall'esercizio del diritto stesso.

Art. 8

L'esercizio della caccia è regolato dal T. U. delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con R. D. 15 gennaio 1931 n. 117.

Art. 9

Per il piantamento degli alberi, delle viti e delle siepi sui confini di ogni proprietà, non latistante a strade, e per il taglio dei rami e delle radici che si protendono dal fondo del vicino, devono osservarsi le disposizioni degli Art. 892, 893, 894, 895 e 896 del Codice Civile.

Art. 10

Non si può dare fuoco nella campagna a distanza minore di 100 metri dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada e qualsiasi altro deposito di materia combustibile.

Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficente di persone fino a che non sia spento.

Art. 11

Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi altrui anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario o conduttore del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi, ad ogni richiesta, agli agenti.

Art. 12

I frutti e i fusti caduti dalle piante, ancorchè situate su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

Art. 13

Dovendosi per qualsiasi motivo cospargere su terreni non recintati sostanze velenose che possano arrecare danno ad animali o alle persone, i conduttori dei terreni devono preventivamente chiedere l'autorizzazione al Sindaco il quale, qualora non vi ostino ragioni di carattere agrario, prescriverà le cautele da adottarsi per evitare danni ai terzi.

Art. 14

Chiunque intende allevare bachi da seta deve preavvisarne l'Ufficio Municipale denunziando la relativa partita.

I bachicultori, tenute presenti le norme di cui al R. D. L. 15 maggio 1927, n. 935, convertito in legge il 14 giugno 1928, n. 1379, hanno l'obbligo di denunciare all'Ente Nazionale Serico il calcino nei bachi da seta.

Art. 15

Gli agenti di polizia quando sorprendono, in campagna, persone che abbiano con sè strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra e le quali non siano in grado di giustificarne la provenienza, possono operare il fermo di esse a norma dell'Art. 238 del Codice di prócedura penale dandone immediata partecipazione alla competente Autorità.

CAPO II.

Dei pascoli.

Art. 16

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui senza il consenso espresso del proprietario o conduttore del fondo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.

A meno che il proprietario o conduttore del fondo sia presente in ogni altro caso il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi, ad ogni richiesta, agli agenti

Art. 17

E' vietato di condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpe ed i fossi laterali delle strade pubbliche.

Art. 18

Il bestiame sorpreso senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade, viene sequestrato e tenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario ferme, restando le disposizioni del codice civile e fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno patito dall'ente o dai privati.

Art. 19

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi o molestia ai passanti.

Art. 20

Il pascolo durante le ore di notte è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

Art. 21

I pastori, i caprai e i margai transitanti, entro due giorni dal loro arrivo nel Comune, devono denunziare all' Ufficio comunale il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alla loro dipendenza.

Qualsiasi mutamento deve essere denunziato entro 24 ore, all'Ufficio comunale.

Art. 22

I proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi transitanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni del regolamento locale d'igiene e del regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, numero 533 e delle ordinanze prefettizie in vigore.

Art. 23

I proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendono sospetti oppure pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica o per la pubblica morale, saranno denunziati all'Autorità di P. S. per il rimpatrio ai sensi dell'Art. 157 del T. U. Legge di P. S. 18 giugno 1931 n. 773.

CAPO III.

Industria del latte.

Art. 24

Per la produzione e la vendita del latte per l' alimentazione si devono osservare le disposizioni del regolamento 9 maggio 1929 n. 994, sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, nonchè per quanto può interessare il commercio stesso, le speciali norme contenute nei regolamenti comunali d' igiene e di polizia urbana.

In tutti i locali in cui si produce e si fa commercio del latte devono adottarsi le misure prescritte dalla legge 29 maggio 1928. n. 858 e del Decreto Ministeriale 20 maggio 1928 per la lotta contro le mosche.

TITOLO III

CAPO I.

Acque.

Art. 25

E' vietato di apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione negli alvei del torrente e scolatori pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali d'invito alle derivazioni ed altre simili opere le quali ancorchè instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.

Art. 26

Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi di albero e di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell'acqua nel letto dei fiumi e dei torrenti e di fare opere per rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.

Art. 27

E' vietato inquinare l'acqua sia delle sorgenti che dei corsi, sia pubblici che privati, col getto di qualsiasi materia nociva o di sostanze micidiali per la pesca.

Senza speciale licenza è vietato convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride dei condotti scaricatori o gli scarichi di rifiuti provenienti da stabilimenti industriali.

Art. 28

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato lavare in essi il bucato ed introdurvi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonchè la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

CAPO II.

Strade.

Art. 29

Chiunque facendo transitare per proprio conto materie che lasciano facilmente traccie e detriti come letame, prodotti di latrine, terra, rottami di fabbrica, neve, ghiaia, sabbia ecc. ingombrino o imbrattino strade o luoghi pubblici, dovrà prontamente provvedere a proprie spese al necessario sgombro e pulizia.

Art. 30

I proprietari frontisti cui spetta per legge la manutenzione delle ripe dei fondi laterali alle strade devono mantenere pure sgombri i fossi dal terreno eventualmente franato in modo da garantire sempre il libero deflusso delle acque.

Art. 31

Necessitando lo sgombro della neve dalle strade, qualora la materia non sia disciplinata da speciale regolamento, il Sindaco potrà con ordinanza fissare i termini e le modalità per lo sgombro a carico dei proprietari frontisti.

Art. 32

Le strade vicinali, a cura degli utenti, devono essere mantenute in buono stato e con la dovuta pendenza verso i lati, ed i frontisti, sono obbligati ad aprire almeno sopra uno dei lati di esse una cunetta o fosso per il sollecito deflusso delle acque di pioggia provvedendo a mantenere il fosso stesso o cunetta costantemente spurgato. E' vietato restringere in qualsiasi modo la larghezza delle strade vicinali.

E' pure vietato di condurre a strascico sulle strade legnami e di danneggiare queste con slitte, con gli strumenti agrari ed in qualsiasi altro modo.

Art. 33

Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti d'acqua, è obbligato a mantenere i condotti e i ponti in modo che non possa derivare danno al fondo stradale e pregiudizio alla circolazione.

Il diritto deve risultare da uno speciale atto di concessione o da un altro documento valido a comprovarlo.

Art. 34

I fondi confinanti con un strada pubblica a fondo artificiale, non possono essere arati sul lembo della strada, ma devesi formare invece lungo di essa la regolare capezzagna per rivolgere l'aratro e le bestie o macchine senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.

Fermo restando l'obbligo della manutenzione e dello spurgo delle strade ripe fossi a norma delle vigenti disposizioni e consuetudini locali, è fatto espresso divieto di ingombrare o gettare materiali residui nelle cunette e fossi laterali delle strade comunali, consorziali e vicinali.

Art. 35

Per quanto non è previsto nel presente regolamento in materia di strade e viabilità valgono le disposizioni contenute nel T. U. delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvato con R D. 8 dicembre 1933 n. 1740.

Capo III.

Malattie delle piante e del bestiame.

Art. 36

Salvo le disposizioni dettate dalla legge 18 giugno 1931, numero 987, del regolamento per l'applicazione della legge stessa approvato con R. D. 12 ottobre 1933 n. 1700 e del R. D. L. 11 giugno 1936, n. 1530, recanti disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, è fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di fondi e di boschi, di applicare gli opportuni rimedi contro gli insetti, gli altri animali, le crittogame, nocivi all'agricoltura ed alle foreste, nonchè di denunciare al Sindaco e alle competenti Autorità ogni eventuale comparsa di malattie delle piante.

Art. 37

Verificandosi casi di malattia parassitaria delle piante, i proprietari non potranno esportare altrove le piante senza un certificato di immunità da rilasciarsi dalla competente Autorità.

Art. 38

Al fine di evitare la propagazione di larve nocive all'agricoltura, gli steli, i tutoli ed i materiali residui del granoturco, ove non siano già stati raccolti ed utilizzati, devono essere bruciati o diversamente distrutti non oltre il mese di marzo, salvo proroghe da concedersi dal Sindaco per ragioni stagionali.

Art. 39

Importando favorire la propagazione degli uccelli per la distruzione degli insetti nocivi è vietato distruggere le nidiate degli uccelli. E' parimenti vietato di attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

Art. 40

I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali, o sospetto di esserlo, compresa fra quelle indicate dall'Art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533 nell' ordinanza ministeriale 30 novembre 1918 e nel D. M. 24 gennaio 1935 che fa obbligo di denunciare la difterite aviaria.

Art. 41

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti o sospetti di esserlo dovrà provvedere al loro isolamento evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi di acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

Art. 42

L' interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive o sospette di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914. n. 533 e istruzioni annesse 20 giugno 1914.

Art. 43

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficentemente aereate, in buono stato di costruzione e intonacate.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco ed altra materia.

E' vietato tenere il pollaio nelle stalle.

E' vietato anche tenere suini in stalle ove si trovino 6 o più bovine lattifere, e comunque fuori di apposito recinto.

CAPO IV

Case coloniche.

Art. 44

Le case coloniche e loro attinenze situate in prossimità delle strade pubbliche, devono essere munite di grondaia e tubi pluviali e l' acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi di acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

Art. 45

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia, munite di scale fisse e non devono avere alcuna comunicazione diretta, a semplice porta, col fienile o deposito di altro combustibile, nè colla stalla.

E' vietato lasciare giacente la spazzatura in prossimità della abitazione.

Art. 46

Le nuove abitazioni devono essere costruite in muratura con esclusione della paglia e materie analoghe quale copertura del tetto, salvo permesso speciale del Sindaco e per particolare circostanze locali.

L'ampiezza degli ambienti di dimora ed il minimo di cubatura per ogni persona (normalmente mc. 30) devono essere convenientemente previsti secondo le località ed il tipo dell'abitazione e risultare esplicitamente dal progetto della costruzione che deve essere sottoposto al preventivo visto del Sindaco, sentiti l' Ufficiale sanitario e la Commissione edilizia.

Art. 47

I cortili, le aie, gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque piovane, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, estratte dai pozzi, cisterne, ecc. in modo da impedire ristagni e impaludamenti.

Art. 48

Ogni casa deve essere fornita di acquaio e di latrina la quale a mezzo di canne impermeabili, deve sboccare in pozzi neri a perfetta tenuta oppure in bottini mobili, e se si tratta di case isolate, nella concimaia.

Sono proibite le latrine nei cortili, formate da ripari mobili o da recinti di fascine.

Art. 49

Il fienile dovrà avere una cubatura proporzionale al numero dei capi di bestiame e precisamente di circa mc. 40 per ogni capo grosso.

Art. 50

I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi senza museruola, salvo che la casa o il luogo da vigilare siano recintati.

Capo V

Stalle e concimaie.

Art. 51

I progetti di nuove costruzioni di stalle rurali per bovini ed equini adibite a più di due capi adulti, come pure quelli di adattamento di stalle esistenti, saranno sottoposti a preventivo visto del Sindaco, il quale provvede previo parere dell'Ufficiale sanitario.

A norma del r. d. 14 aprile 1927 n. 530, le stalle facenti corpo con la casa di abitazione non potranno avere aperture ubicate nella stessa facciata ove si aprono le finestre dei locali di abitazione se non a distanza superiore a tre metri misurata in linea orizzontale.

Art. 52

Nella costruzione o nell'adattamento di stalle, saranno tenute presenti le norme prescritte dal Prefetto della Provincia, a sensi dell'art. 234 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265.

Art. 53

La costruzione delle stalle deve essere effettuata usando materiali ed accorgimenti che assicurino le migliori condizioni di igiene, il facile deflusso dei liquidi e la possibilità di frequenti disinfezioni e lavature.

Art. 54

Le stalle rurali per bovini ed equini adibite a più di due capi adulti debbono essere dotate di una concimaia secondo le norme degli Art. 233 e seguenti del T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Per la distanza della concimaia dai locali di abitazione e dai dormitori devono osservarsi le norme stabilite dal Regolamento generale di igiene del lavoro approvato con r. d. 14 aprile 1927 n. 530 e delle successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 55

I deflussi liquidi delle stalle, in quanto non vengano raccolti in fosse apposite, possono essere immessi direttamente in quelle delle concimaie. In tal caso la capacità del pozzetto della concimaia deve essere tripla di quella normalmente prescritta.

Deve essere rigorosamente eliminato ogni disperdimento delle orine e dei liquidi di stalla e l'ammasso di letame entro e fuori delle stalle.

Art. 56

Occorrendo raccogliere il letame fuori della concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno non sono permessi che in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità d'infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

Tali depositi una volta finiti dovranno essere coperti con uno strato di terra dello spessore di almeno 20 centimetri. I depositi in corso dovranno essere tenuti bene ammassati, evitando con cura gli spargimenti all'intorno e ben pressati così da ridurre al minimo le esalazioni e l'inconveniente della brutta vista.

Non possono essere tenuti in uso due o più depositi contemporaneamente.

Art. 57

Le concimaie costruite in cortili chiusi devono essere munite di apposito coperchio, allo scopo d' impedire esalazoni e di combattere le mosche.

Le concimaie costruite all' aperto verranno protette da alberi frondosi che rechino ombra ai cumuli di letame e, preferibilmente da un tetto che le preservi dalla pioggia.

Art. 58

Oltre quelli indicati nell' art. 235 del T. U. 27 luglio 1934 n. 1265 possono essere esonerati dall'obbligo delle concimaie i ricoveri di bestiame dei pascoli alpestri.

Art. 59

Il trasporto del letame destinato alle concimaie, siano queste comunali o private, qualora venga effettuato attraverso strade pubbliche, non dovrà ledere alcun principio igienico-sanitario, nè effettuarsi nelle ore di maggior movimento.

Si useranno veicoli adatti, evitando il disperdimento del materiale, il passaggio da strade centrali o, comunque, d'accesso agli agglomerati di popolazione.

TITOLO IV

Boschi.

Art. 60

Per i beni silvo pastorali appartenenti al Comune o ad altri Enti, ma gestiti dal Corpo delle Foreste, si osserveranno le particolari norme da questo emanate.

Art. 61

I terreni boscati o cespugliati e quelli comunque sottoposti a vincolo, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle relative disposizioni di legge e di regolamento in vigore (Legge Forestale 30 dicembre 1923 n. 3267 - modificata con R. D. L. 3 gennaio 1926, numero 23 - e Regolamento 16 maggio 1926 n. 1126 - Regolamento Provinciale sulle prescrizioni di massima e di polizia forestale, e norme per l'utilizzazione dei boschi non vincolati e per prevenzione degli incendi boschivi - T. U. sulla Finanza Locale, per quanto concerne la tassa speciale sugli animali caprini R. D. L. 18 giugno 1931, n. 97 per la tutela dei castagneti).

I boschi non vincolati dovranno essere goduti in conformità delle norme emanate dalla Sezione Agricola - Forestale della Camera di Commercio, in applicazione del R. D. L. 3 gennaio 1926 n. 23.

Art. 62

I caprai con più di tre capre sono tenuti a fare denuncia all'Ufficio comunale agli effetti degli Art. 122 e seguenti del T. U. per la Finanza Locale, approvato con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175.

TITOLO V

Penalità

Art. 63

Le trasgressioni al presente Regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti generali saranno accertate e punite a norma dell' Art. 106 del T. U. della Legge Comunale Provinciale 3 marzo 1934, n. 383 modificato dall'art. 9 della legge 9 giugno 1947 n. 530.

Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento, saranno applicate le norme stabilite dagli articoli 107, 108, 109 del T. U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383 e dall' art. 221 del codice di procedura penale.

Art. 64

Nelle contravvenzioni commesse da persone soggette all'altrui autorità, direzione e vigilanza sono applicabili le disposizioni dell'art. 196 del Codice Penale.

Disposizioni transitorie.

Art. 65

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa e la susseguente pubblicazione per 15 giorni consecutivi di cui al terzo comma dell'art. 62 della legge comunale e provinciale T. U. 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 21 della legge 9 giugno 1947 n. 530.

E' in facoltà del Sindaco di concedere, a richiesta, proroghe particolari per quanto concerne i requisiti delle case coloniche, delle stalle e delle concimaie previsti nel presente regolamento.

Cursolo Orasso lì 11-8-1951.

L'Assessore Anziano
f.to Cominetti

Il Sindaco
f.to Ferroni Attilio

Il Segretario
f.to Bignotto Arturo